



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
(Provincia di Verona)
Servizio n°1

Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)
Tel. 0442.659077 - Fax 0442.659033
segreteria@comune.villa-bartolomea.vr.it

Lì, 17/11/2020

OGGETTO: PIANO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI VILLA BARTOLOMEA AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 151 DEL 12 NOVEMBRE 2020.

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

Visto il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) che, nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure "restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";

Visto il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

Visto il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge

16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»»;

Con Ordinanza n. 151 del 12 novembre 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19” il Presidente della Regione Veneto ha disposto ulteriori disposizioni, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, con decorrenza dalle ore 24,00 del 13 novembre 2020 al 22 novembre 2020 disponendo tra l'altro: “il divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari, se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano”.

Pertanto l'attività in tutti i mercati all'aperto e al chiuso è consentita a condizione che si rispettino le seguenti

Condizioni minime per l'esercizio dell'attività mercatale:

1. L'area mercatale sia completamente delimitata mediante transenne o nastri in modo da identificare esattamente l'area interessata, l'accesso e l'uscita; è consentito individuare e segnalare ulteriori uscite di emergenza a condizione che siano costantemente presidiate;
2. In prossimità dell'area mercatale sia individuata una area di rispetto esterna, anche non in uso esclusivo che consenta il formarsi di una eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale;
3. L'accesso all'area mercatale sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti; I venditori e, comunque ogni addetto alla vendita, dovranno indossare guanti monouso e mascherina protettiva e, comunque, garantendo copertura di naso e bocca al varco;
4. E' preferibile il pagamento elettronico della merce acquistata. Tra venditore e compratore deve essere rispettata la distanza interpersonale minima di almeno mt. 1,00. La merce venduta non deve essere consegnata in mano al compratore, ma va appoggiata dal venditore sul banco e prelevata autonomamente dal compratore. Gli alimenti venduti devono essere adeguatamente chiusi in sacchetto o altro sistema idoneo di protezione. Davanti ad ogni banco possono attendere, sempre nel rispetto della distanza minima interpersonale di almeno mt. 1,0 non più di n. 1 persona.
5. Il controllo degli accessi e delle eventuali code sia a cura e onere degli operatori al mercato o di altro personale, in sede di prima applicazione, onde consentire agli Operatori di organizzarsi; possono avvalersi dell'ausilio dei volontari che provvederà a informare sulle condizioni di accesso disciplinando i flussi e le eventuali code;
6. Gli operatori siano in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
7. Sia messa in atto, da parte degli stessi Operatori Commerciali, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti; gli Operatori Commerciali hanno l'obbligo di segnalare alla Polizia Locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;
8. Ogni Operatore Commerciale dovrà porre a terra, prima dell'inizio delle operazioni di vendita segnaletica finalizzata a tenere distanziata i clienti dal banco e fra loro, nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;
9. L'accesso all'area mercatale durante lo svolgimento del mercato è consentito esclusivamente a coloro che devono effettuare acquisti alimentari dai banchi presenti.

Tutto ciò premesso

con decorrenza **19 novembre p.v e sino alla comunicazione di diverse indicazioni**, si è provveduto a modificare la disposizione del mercato, come indicato nell'allegata planimetria che forma parte integrante del presente Piano e i varchi di accesso/uscita nonché l'area del mercato, saranno presieduti da personale volontario al fine di evitare assembramenti.



IL SINDACO
Andrea Tuzza

MERCATO DI VILLABARTOLOMEA (GIOVEDÌ)



